

OGGETTO: **CONTRATTI DI 2° LIVELLO CHE PREVEDONO IL COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MODALITÀ OPERATIVE PER OTTENERE LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO**

L'art. 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208/2015 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di risultato (CONFIMI ROMAGNA NEWS 2/2016); le modalità di fruizione sono state previste dal decreto interministeriale (d.i.) 25 marzo 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 14/2016).

Sotto il **profilo soggettivo**, l'agevolazione fiscale è riservata ai **datori di lavoro del settore privato**, non necessariamente imprenditori come definiti dall'art. 2082 del Codice civile.

Per quanto riguarda i **lavoratori**, dal 2017 i beneficiari della misura sono i **titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000,00 euro**.

L'**ambito oggettivo** della detassazione, delineato dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, è quello dei premi di risultato, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il d.i. 25/03/2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le somme detassabili devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (cd "di secondo livello") depositati, con modalità telematiche, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi alle disposizioni contenute nel d.i. 25/03/2016.

L'**agevolazione fiscale opera entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro annui lordi**. Tale limite era elevabile – ai sensi dell'art. 1, comma 189, della legge 208/2015 – a € 4.000,00 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal decreto 25/03/2016.

Senonché, l'art. 55 del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha modificato l'art. 1, comma 189, della legge n. 208/2015, stabilendo che, **per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità specificate nel d.i. 25/03/2016, è ridotta di 20 punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro** per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **su una quota di erogazioni previste dal comma 182 del medesimo decreto, non superiore a 800,00 euro** (CONFIMI RAVENNA NEWS 13/2017). **Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore**. In misura corrispondente viene ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Tale disposizione opera per i premi e per le somme erogate in esecuzione dei contratti di secondo livello sottoscritti dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017; per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Rientrano nella nuova disposizione agevolativa anche i contratti che, a partire dal 24 aprile 2017, siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere il coinvolgimento paritetico, sempreché siano

nuovamente depositati (circolare n. 5/E/2018 dell' Agenzia delle Entrate - CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018).

Al fine di consentire la concreta fruizione della riduzione contributiva di cui si tratta, con circolare n. 104 del 18 ottobre scorso l' INPS ha illustrato le seguenti modalità operative.

Come già indicato, l' art. 55 del d.l. n. 50/2017 ha introdotto, con riferimento a una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:

- a) una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell' aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- b) l' esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- c) la corrispondente riduzione dell' aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L' aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa). Trattandosi di una riduzione dell' aliquota non avente una funzione di incentivo all' assunzione, la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In questi casi, l' aliquota a carico del datore di lavoro su cui operare la riduzione dei venti punti è quella al lordo di eventuali agevolazioni, che andranno a operare sulla contribuzione residua dovuta.

Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.

In coerenza con l' orientamento già espresso dall' INPS in occasione dell' applicazione dello sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello previsto dalla legge n. 247/2007 (API INDUSTRIA NOTIZIE 3/2008), *«non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall' art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall' art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. 166/1997. Tale contributo pertanto è dovuto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) previsto dall' articolo 3-ter del d.l. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.*

Resta dovuta anche la contribuzione ai Fondi di solidarietà previsti dagli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 148/2015, in quanto, ai sensi dell' art. 33, comma 4 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni relative agli sgravi contributivi non si applicano ai contributi di finanziamento a tali Fondi».

Stante il richiamo alle medesime erogazioni di cui all' art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 2 e 8 del 2016), l' applicazione della decontribuzione necessita di caratteristiche soggettive e oggettive in linea con quelle delineate per la detassazione sopra richiamate.

Il termine “aziende” di cui all' art. 55 del d.l. n. 50/2017, è da intendersi riferito ai datori di lavoro privati e in senso atecnico; il beneficio contributivo si applica quindi anche sui premi erogati dai datori di lavoro non imprenditori. Inoltre, è da ritenere operante il requisito del limite di reddito di lavoro dipendente, in capo al lavoratore, nell' anno precedente quello di percezione del premio.

L' agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, di conseguenza, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino a esaurimento del plafond di 800 euro di premio. A tal fine, il lavoratore deve comunicare

al proprio datore di lavoro la quota di premio di produttività ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, su cui è stata operata la decontribuzione di cui all'art. 55 del d.l. n. 50/2017.

I premi interessati alla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).

La norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, nei modi specificati dal sopra richiamato d.l. 25/03/2016 che illustra, all'art. 4, gli strumenti e le modalità di tale coinvolgimento.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 28/E/2016 e 5/E/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2016 e 9/2018).

Sia il d.l. 25/03/2016 che tali circolari menzionano schemi organizzativi mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori. Ai fini dell'accesso all'agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, deve farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Trattandosi di beneficio contributivo, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (API INDUSTRIA NOTIZIE 5/2007).

La riduzione contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'INPS e spetta anche sui premi erogati nei mesi successivi l'entrata in vigore della norma pur nelle more dell'emanazione della circolare dell'Istituto di previdenza 18 ottobre 2018, n. 104.

La misura contributiva si applica altresì ove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015.

Compilazione flusso UniEmens - sezione <PosContributiva>

Nel flusso UniEmens sezione <PosContributiva>, attualmente i premi di risultato sono un "di cui" del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> e trovano una esposizione specifica nell'elemento <PremioRis> di <DatiParticolari> senza valenza contributiva.

Per consentire un calcolo contributivo differenziato per i premi di risultato rientranti nel nuovo regime, l'imponibile erogato, pari al premio di risultato che beneficia della riduzione contributiva, non dovrà essere più indicato nell'elemento <Imponibile>, ma a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018 andrà esposto nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> di <PremioRisDec> (elemento che avrà valenza contributiva) in <PremioRis> <DatiParticolari>, diventando un imponibile distinto rispetto a quanto indicato nell'elemento <Imponibile>.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" con un codice ricostruito sulla base della "qualifica1", "TipoContribuzione" e con quarto carattere la lettera "D".

Parallelamente andrà indicato nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di <PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> la contribuzione dovuta sul premio. L'imponibile indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> non deve superare l'importo di 800,00 euro per anno civile per lavoratore. L'eventuale premio eccedente tale quota va esposto nel campo <Imponibile> di <DatiRetributivi> in quanto non fruisce della riduzione contributiva. Resta fermo che

l'importo di qualunque premio di risultato, soggetto o meno alla decontribuzione in esame, continua a essere indicato su <PremioRisAz> ovvero <PremioRisTerr> di <PremioRis> ai soli fini informativi.

Sull'imponibile indicato in <ImponibilePremioRisDec> devono essere compiute le seguenti operazioni:

- va applicata un'aliquota contributiva IVS a carico del datore ridotta di venti punti percentuali, azzerandola ove l'aliquota a carico del datore sia inferiore al 20%;
- vanno applicate le contribuzioni minori a carico del datore di lavoro;
- non vanno calcolate le contribuzioni (IVS, CIGS) a carico del lavoratore (*);
- va applicata la contribuzione per i Fondi di solidarietà di cui al d.lgs. 148/2015 (sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore).

Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo alla riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i mesi di erogazione del premio non precedenti a maggio 2017.

(*) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e pari al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS (art. 9 della legge n. 407/1990); per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%.